

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3876

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PIERONI, SEMENZATO,
BOCO, CARELLA, DE LUCA Athos, PETTINATO e
LUBRANO di RICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1999

—————

**Norme a favore dell’alfabetizzazione informatica e telematica
di studenti, lavoratori e cittadini**

—————

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |
| Capo I - Censimento sullo stato dei collegamenti telematici e degli strumenti informatici | » | 5 |
| Capo II - Dotazione dei laboratori informatici e telematici | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'espansione delle applicazioni dell'informatica ai settori della produzione, dei consumi, dei servizi e della cultura e dell'intrattenimento, nonché la sua penetrazione in tutti gli ambiti della società moderna sono l'effetto di una grande innovazione tecnologica: il passaggio - di tecniche, linguaggi, simboli - dall'analogico al digitale. La digitalizzazione si estende ai domini del lavoro, dei servizi, del tempo libero, dell'espressione. Ampio è il dibattito sulle conseguenze della rivoluzione del digitale e sui suoi effetti sul lavoro e sull'occupazione, sugli stili di vita, sul modo stesso di pensare e comunicare, sui linguaggi e sulla coesione sociale, ma tutti concordano che stiamo vivendo una fase di profonda mutazione antropologica e culturale.

L'organizzazione della produzione e del lavoro sono segnate fortemente dalla informatica così come avanza il telelavoro, nelle sue forme e tendenze, ancora in divenire, problematiche. Tutti i servizi, tutti gli strumenti dell'esercizio di una moderna cittadinanza si avvicinano e si velocizzano per chi conosce il linguaggio con cui comunicano.

Alcuni hanno accesso ai nuovi strumenti e altri ne sono esclusi. La dotazione di mezzi di comunicazione del linguaggio digitale costa e costa il loro consumo. Tutto ciò crea una esclusione dalla modernità e una più alta soglia di povertà. C'è chi per formazione o per il fatto di appartenere ad una classe di età più giovane è in grado di utilizzare pienamente gli strumenti in modo produttivo, creativo, comunicativo ed interattivo, di interpretare e di creare nuovi simboli. La maggioranza non sa farlo.

Si ritiene di conseguenza necessario ridurre l'esclusione e creare le premesse per un utilizzo maturo, attivo e consapevole

delle nuove tecnologie ed avviare una campagna di alfabetizzazione multimediale. Di questa iniziativa sembrano esistere le premesse di urgenza e di potenzialità evidenziate dal molteplice fiorire di corsi specialistici offerti da privati, anche se appaiono per la maggioranza rivolti più ad accentuare le differenze e le esclusioni citate, perseguendo una superspecializzazione, senza porsi (e non potrebbero farlo) l'obiettivo di realizzare un vero e proprio diritto di cittadinanza.

Il presente disegno di legge è di conseguenza una proposta di attivazione di un programma di alfabetizzazione multimediale che presenta alcune analogie con le 150 ore per la scuola dell'obbligo, elemento del diritto allo studio presente nei principali contratti collettivi nazionali di lavoro e sperimentato negli scorsi anni con grandissima partecipazione popolare. Il richiamo alle 150 ore vuole anche avere il senso e l'auspicio di una grande esperienza collettiva di innovazione e trasformazione.

Il programma di alfabetizzazione informatica è teoricamente rivolto a tutti: giovani, disoccupati, pensionati, coloro che per motivi di età, stato sociale, storia personale, sono rimasti a margine di tale conoscenza. L'obiettivo è quello di aumentare le capacità di scelta, selezione, utilizzo degli strumenti multimediali (computer, Internet, televisione satellitare, archivi e canali telematici) e rendere possibile la fruizione di prodotti e di servizi nuovi (*e-mail*, *banking*, commercio, eccetera).

Le sedi dei corsi di alfabetizzazione saranno gli edifici scolastici che posseggano attrezzatura multimediale e si svolgeranno nell'orario pomeridiano per non interferire con l'attività scolastica.

Al fine di completare il piano di multimedialità nelle classi avviato dal Ministero della pubblica istruzione, con il piano di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000, l'articolo 1 prevede la realizzazione di un censimento sullo stato di telematizzazione delle scuole e i criteri per il completamento del collegamento ad Internet delle scuole di ogni ordine e grado.

Per garantire un adeguato livello di formazione informatica e telematica degli insegnanti, nel caso in cui le forze didattiche esistenti nelle scuole non siano sufficienti per garantirlo, l'articolo 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione emani le direttive per l'aggiornamento professionale informatico e telematico degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori; con l'articolo 3 si prevede la costituzione di laboratori informatici e telematici nelle scuole, utilizzando le risorse finanziarie di ogni singola scuola.

L'articolo 4 specifica che i corsi di alfabetizzazione si svolgeranno in orario extrascolastico e sono rivolti a tutti coloro che desidereranno accedervi, così come prevede la possibilità per i lavoratori di partecipare a detti corsi attraverso la procedura di utilizzo delle 150 ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e riduzione di orario.

L'articolo 5 prevede che il capo di istituto possa decidere di integrare lo stanziamento di spesa a lui assegnato per l'attrezzatura didattica finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati e l'articolo 6 che ogni anno il Ministro della pubblica istruzione presenti in Parlamento una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CENSIMENTO SULLO STATO DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Art. 1.

(Censimento sullo stato di telematizzazione delle scuole)

1. Al fine di completare il piano di multimedialità nelle classi già avviato con il piano di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997 - 2000, il Ministro della pubblica istruzione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con propri decreti, all'emanazione delle direttive necessarie alla realizzazione, da parte dei provveditorati agli studi nell'ambito di proprie risorse finanziarie, di un censimento sullo stato di telematizzazione delle scuole.

2. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con gli stessi decreti di cui al comma 1, a definire i criteri per il completamento del collegamento telematico alla rete Internet delle scuole di ogni ordine e grado, da effettuarsi a carico dei provveditorati agli studi.

Art. 2.

(Formazione professionale informatica e telematica degli insegnanti)

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un decreto recante le direttive per l'aggiornamento professionale

informatico e telematico degli insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e secondarie superiori. A tal fine devono essere utilizzate le strutture informatiche già esistenti negli istituti tecnici, anche con il coinvolgimento di formatori specialisti informatici, nel caso in cui le forze didattiche esistenti nelle scuole non siano sufficienti a garantire un adeguato livello di formazione informatica e telematica degli insegnanti.

CAPO II

DOTAZIONE DEI LABORATORI INFORMATICI E TELEMATICI

Art. 3.

*(Costituzione di laboratori informatici
e telematici nelle scuole)*

1. Entro il 1° luglio 2000 il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, dispone che entro l'anno scolastico 2000-2001 ogni scuola, provveda con proprie risorse finanziarie, a dotarsi di un laboratorio informatico e telematico.

2. Ogni laboratorio informatico e telematico deve essere dotato di un numero di *computer* corrispondente al numero massimo di studenti per classe rilevato nelle singole unità scolastiche, collegati in rete a Internet.

3. Negli istituti ove già esiste una attrezzatura informatica e telematica si deve provvedere all'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento e alla riqualificazione delle attrezzature esistenti.

Art. 4.

(Corsi di alfabetizzazione informatica)

1. Al fine di incentivare la diffusione della formazione telematica e informatica, le scuole, in orario extrascolastico, possono impegnare le proprie dotazioni informatiche e telematiche per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica.

2. Ai corsi di alfabetizzazione informatica di cui al comma 1 possono accedere:

a) i lavoratori, previo accordo tra le parti sociali, anche attraverso le procedure di utilizzo delle 150 ore, previste dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione siglato dal Governo e dalle parti sociali il 22 dicembre 1998, in materia di formazione e riduzione di orari; a tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'attuazione della presente norma, nei limiti delle risorse destinate alla riduzione e modulazione degli orari di lavoro del fondo di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

b) i giovani disoccupati, i pensionati e tutti i cittadini interessati; a tal fine le amministrazioni locali, in accordo con le scuole, garantiscono la disponibilità di istruttori informatici.

3. Le modalità per garantire l'accesso all'uso delle dotazioni informatiche delle scuole, per l'attuazione dei corsi di alfabetizzazione informatica ai sensi del presente articolo, è di competenza dei capi d'istituto, sentiti gli organi collegiali.

Art. 5.

(Cofinanziamenti per i corsi di alfabetizzazione informatica)

1. Nell'ambito e nel rispetto della autonomia dei singoli istituti, il capo di istituto può decidere di integrare, di intesa con il consiglio di istituto, lo stanziamento di spesa a lui assegnato per l'attrezzatura strumentale e didattica finalizzata all'alfabetizzazione informatica e telematica, con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati, di cui è tenuto a dare preventiva informazione al provveditore di competenza.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, entro il 30 luglio di ogni anno, alla presentazione al Parlamento di una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti in seguito all'applicazione della presente legge.